

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E  
PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE  
(LEGGE 7.8.1990 N.241 - ART.12 - )

---

ART.1 -

L'Amministrazione Comunale di Boccioleto al fine di sostenere una piu' incisiva politica di tutela e sviluppo delle attivita' culturali, della conservazione del territorio, di promozione del volontariato, di iniziative che favoriscano il tempo libero dei residenti e degli ospiti, intende, anche con il sostegno dell'associazionismo locale, ambientale e sportiva per migliorare la qualita' della vita.

ART.2 -

Ogni anno il Comune, per raggiungere gli obiettivi prefissati, sulla base delle proprie risorse a disposizione ed in considerazione del quadro legislativo nazionale e regionale regola la distribuzione dei contributi (di cui all'art.12 della Legge 241/90), fissa un piano di intervento finalizzato a:

- tutelare e valorizzare il patrimonio storico-artistico ambientale del territorio comunale attraverso interventi e attivita';
- incentivare la pratica sportiva soprattutto tra i giovani;
- favorire l'aumento di strutture al servizio delle attivita' culturali e di tempo libero;
- promuovere l'intervento del volontariato e di forme di cooperazione nei settori di cui sopra.

ART. 3 -

Entro il 30 settembre di ogni anno le Associazioni e gli Enti potranno inoltrare al Comune le richieste di finanziamento secondo le finalita' del presente regolamento.

Dette domande, firmate dal legale rappresentante dovranno essere corredate di:

- programma dell'attivita' relativa al progetto per cui si richiede il finanziamento
- dettaglio della spesa inerente
- indicazione se domande di contributi relativi al progetto da finanziare sono state presentate ad altri Enti, relativi finanziamenti assicurati
- relazione su eventuali attivita' precedentemente svolte
- ultimo bilancio economico-finanziario dell'Associazione se redatto.

ART. 4 -

Gli interventi dovranno:

- riguardare interessi che non esulino dal territorio dell'Ente
- riguardare interessi sociali, culturali, sportivi nonche' servizi ed uffici di utilita' pubblica
- riguardare attivita' economiche solo nel caso queste assolvano un servizio di utilita' pubblica purché il servizio o l'attivita' non sia in regime di libera concorrenza
- i fondi subordinati alle disposizioni di bilancio dovranno essere

ripartiti in modo da non superare i limiti di cui all'art.6 DL n.65/89 (50% per ogni semestre)

- l'approvazione dei riparti costituirà prenotazione di risorse e non farà sorgere alcun diritto di erogazione potendo l'Amministrazione sospendere o revocare l'erogazione delle risorse finanziarie o altri benefici nei seguenti casi:

- a) per accertato rilascio di dichiarazioni non reali
- b) per sopravvenute priorità di intervento
- c) per rispetto di equilibri economici di bilancio

#### ART.5 -

Finanziamenti e benefici economici rientranti nel settore della assistenza e sicurezza sociale sono di esclusiva competenza dell'USSL - giusta L.R. 23.8.1982, n.20 e successive integrazioni e modificazioni

#### ART.6 -

Per deroga a quanto previsto dall'art.3 possono essere accolte domande di ammissione al contributo oltre i termini previsti ma non oltre i 90 giorni dall'inizio della manifestazione/intervento.

In tal caso l'accoglimento è condizionato alla copertura finanziaria di apposito capitolo

#### ART.7 -

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal gennaio 1991 e l'erogazione dei contributi sarà resa possibile successivamente alla approvazione del Bilancio Comunale di previsione.

#### ART.8 -

Le iniziative di cui al presente regolamento saranno finanziate annualmente con fondi ordinari assegnati secondo i programmi vigenti.

#### ART.9 -

Le iniziative ed interventi effettuati antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini dell'erogazione dei contributi non sono soggette allo stesso.